



2011/0150(COD)

1.2.2012

PARERE

della commissione per il commercio internazionale

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla normalizzazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE e 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2011)0315 – C7-0150/2011 – 2011/0150(COD))

Relatore per parere: Franck Proust

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di regolamento della Commissione consiste in una revisione delle direttive esistenti. L'attuale sistema è assai valido per cui occorre che il regolamento sia un'evoluzione di ciò che esiste piuttosto che una rivoluzione.

La normalizzazione contribuisce sotto vari aspetti all'attività economica, in particolare per quanto riguarda la crescita, la produttività e l'apertura dei mercati. Essa ha numerose conseguenze sugli scambi e può anche essere utilizzata da taluni paesi protezionisti come una barriera tecnica agli stessi.

Per questo motivo l'Unione europea deve promuovere le norme internazionali, come già fa attraverso gli organismi internazionali di normalizzazione o mediante accordi bilaterali, soprattutto in sede di negoziazione di accordi commerciali. Sarebbe altresì importante che la Commissione integrasse nel suo programma di lavoro gli obiettivi internazionali.

Il nostro parere verte principalmente sulle specifiche tecniche nel settore delle TIC. Queste ultime infatti sono il più delle volte elaborate da forum e consorzi, vale a dire da raggruppamenti di imprese di mole diversa che hanno lo scopo di elaborare insieme le specifiche. Questi forum e consorzi hanno per lo più una dimensione internazionale e i loro lavori hanno ripercussioni anch'esse internazionali. Non sono soggetti agli stessi obblighi cui soggiacciono gli organismi europei di normalizzazione (OEN). Il settore delle TIC è un settore particolarmente dinamico, per cui la normalizzazione deve essere molto reattiva per garantire l'interoperabilità e stimolare altresì la concorrenza e l'innovazione. Per questa ragione, le specifiche tecniche sono molto più numerose nel settore delle TIC rispetto agli altri settori.

Sotto il profilo internazionale, le specifiche tecniche devono essere incoraggiate, in quanto essendo elaborate da organizzazioni di dimensione internazionale permettono l'apertura dei mercati extraeuropei e limitano le barriere tecniche agli scambi.

Eppure oggi esse sono mal riconosciute a livello europeo e molti Stati membri non possono farvi riferimento nei bandi di gara di appalti pubblici.

Nella sua proposta, la Commissione suggerisce di riconoscere tali specifiche tecniche nel settore delle TIC in quanto norme TIC su proposta di uno Stato membro o di sua iniziativa, sempreché rispettino talune esigenze. Da parte nostra, riteniamo che tale approccio non consenta di risolvere i problemi sopra menzionati.

Innanzitutto, si crea un'ingerenza della Commissione nel processo di normalizzazione, in quanto essa può decidere di propria iniziativa che una specifica tecnica sia una norma senza che sia stata elaborata da un OEN. È opportuno che la politica non interferisca nella normalizzazione, in quanto quest'ultima risponde a un processo volontario. Inoltre, anche se per essere riconosciute come norme TIC le specifiche tecniche devono rispondere a esigenze indicate negli allegati alla proposta, su quale base la Commissione riconoscerà una specifica tecnica piuttosto che un'altra come norma?

Inoltre, si crea una certa confusione tra le norme e le specifiche tecniche. I forum e i consorzi non hanno gli stessi obblighi delle OEN, soprattutto per quanto riguarda la consultazione delle

PMI e degli organismi sociali, ambientali e di tutela dei consumatori. Essi non sono inoltre tenuti a rispettare il principio di coerenza, in base al quale non si possono adottare norme contraddittorie o elaborare una norma che sia il duplicato di un'altra. Riteniamo importante che si mantenga una distinzione chiara tra le norme e le specifiche tecniche, perché sussiste il rischio che si sviluppi un sistema di normalizzazione parallela.

Infine, i criteri cui devono rispondere le specifiche tecniche relative alle TIC per essere riconosciute come norme della Commissione ci sembrano incompleti, in quanto trascurano alcuni criteri dell'OMC, tra i quali in particolare la coerenza.

In conclusione, con decisione del 28 novembre 2011 pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 30 novembre 2011, la Commissione ha deciso di creare una piattaforma europea sulla normalizzazione delle TIC composta dai rappresentanti delle autorità nazionali degli Stati membri e dei paesi dell'EFTA, dai rappresentanti delle PMI e delle industrie, nonché da altre organizzazioni della società civile. Compito di tale piattaforma sarà quello di consigliare la Commissione sulla normalizzazione nel settore delle TIC (programma di lavoro, esigenze, attuazione, ecc.).

Pertanto, senza rinnegare il lavoro svolto dai forum e dai consorzi nel settore delle TIC, proponiamo che la Commissione, previa consultazione della piattaforma europea sulla normalizzazione delle TIC, consenta a tutti gli Stati membri di fare riferimento alle specifiche tecniche nei bandi di gara relativi agli appalti pubblici o nell'attuazione delle politiche dell'Unione allorché corrispondano alle esigenze dell'allegato, che comprende tutti i criteri dell'OMC.

EMENDAMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Le norme europee devono continuare ad essere adottate dagli organismi europei di normalizzazione, ossia il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) e l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI).

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) La normalizzazione svolge un ruolo sempre più importante nel commercio internazionale e ai fini dell'apertura dei mercati. Grazie agli accordi di Dresda e di Vienna, l'Unione cerca di favorire l'elaborazione di norme a livello internazionale, rafforzando in tal modo la competitività delle imprese e delle industrie europee sulla scena internazionale. Tuttavia, la normalizzazione può essere anche utilizzata dai paesi terzi come uno strumento contrario alla concorrenza, che crea barriere tecniche agli scambi. È quindi fondamentale la cooperazione tra gli organismi di normalizzazione europei e internazionali, ma l'Unione dovrebbe altresì favorire gli approcci bilaterali, coordinando le proprie attività di normalizzazione con i suoi partner, ad esempio nell'ambito del dialogo transatlantico.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 ter) La promozione delle norme europee dovrebbe altresì avvenire attraverso contatti bilaterali in sede di negoziazione di accordi o distaccando esperti in materia di normalizzazione nei paesi terzi, come è già stato fatto con la Cina. Analoghe iniziative dovrebbero essere attuate con l'India, la Russia e il Brasile, in via prioritaria.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 quater) A fianco delle norme elaborate dagli organismi di normalizzazione nazionali, europei e internazionali, forum e consorzi elaborano specifiche tecniche. Dette specifiche tecniche sono utili in situazioni di vuoto normativo. Grazie soprattutto alla dimensione internazionale dei forum e dei consorzi, tali specifiche tecniche consentono l'apertura dei mercati extraeuropei e limitano le barriere tecniche agli scambi, in particolare nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). È opportuno che l'Unione incoraggi i contatti tra gli organismi di normalizzazione e questi forum e consorzi, curando tuttavia di non generare un sistema concorrente di normalizzazione.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Le norme sono strumenti importanti per le imprese e specialmente per le piccole e medie imprese (PMI) che, però, non sono adeguatamente coinvolte nel sistema di normalizzazione; esiste quindi il rischio che le norme non tengano conto delle esigenze e delle preoccupazioni delle PMI. **Di conseguenza** è indispensabile migliorare la loro rappresentazione e partecipazione al processo di normalizzazione, soprattutto nei comitati tecnici.

(13) Le norme sono strumenti importanti per le imprese e specialmente per le piccole e medie imprese (PMI) che, però, non sono adeguatamente coinvolte nel sistema di normalizzazione; esiste quindi il rischio che le norme non tengano conto delle esigenze e delle preoccupazioni delle PMI. **Le regole di normalizzazione sono volte a incoraggiare le PMI a contribuire attivamente con le proprie soluzioni tecnologiche innovative alle attività di normalizzazione. Inoltre,** è indispensabile migliorare la loro rappresentazione e partecipazione al processo di

normalizzazione, soprattutto nei comitati tecnici.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Le norme europee sono fondamentali per la competitività delle PMI, che però sono *solitamente* sottorappresentate nelle attività di normalizzazione, soprattutto a livello europeo. Il presente regolamento deve quindi garantire un'adeguata rappresentazione delle PMI nel processo di normalizzazione europea attraverso un'entità dalle qualifiche appropriate.

Emendamento

(14) Le norme europee sono fondamentali per la competitività delle PMI, che però ***in alcuni settori*** sono sottorappresentate nelle attività di normalizzazione, soprattutto a livello europeo. Il presente regolamento deve quindi garantire un'adeguata rappresentazione delle PMI nel processo di normalizzazione europea attraverso un'entità dalle qualifiche appropriate, ***mantenendo il principio della delegazione nazionale ed evitando superflue duplicazioni di strutture a livello europeo. Occorre annettere particolare attenzione alla rappresentazione e alle esigenze delle PMI nell'ambito del lavoro di normalizzazione internazionale.***

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

(19) In occasione dell'acquisto di hardware, software e servizi TI, le amministrazioni pubbliche dovrebbero usare al meglio tutta la gamma di norme pertinenti, ad esempio selezionando quelle che possono essere attuate da tutti i fornitori interessati per favorire la concorrenza e ridurre il rischio di lock-in. La direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di

Emendamento

(19) In occasione dell'acquisto di hardware, software e servizi TI, le amministrazioni pubbliche dovrebbero usare al meglio tutta la gamma di norme pertinenti, ad esempio selezionando quelle che possono essere attuate da tutti i fornitori interessati per favorire la concorrenza e ridurre il rischio di lock-in. La direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di

energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali e la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi sottolineano che le specifiche tecniche degli appalti pubblici devono essere elaborate facendo riferimento a norme nazionali che attuano norme europee, omologazioni tecniche europee, specifiche tecniche comuni, norme internazionali, altri sistemi di riferimento tecnici istituiti dagli organismi europei di normalizzazione oppure, se non esistono, a norme nazionali, omologazioni tecniche nazionali o specifiche tecniche nazionali relative alla progettazione, al calcolo e all'esecuzione delle opere nonché all'uso dei prodotti, o equivalenti. Nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione spesso le norme sono elaborate da altre organizzazioni di elaborazione delle norme e non rientrano in nessuna delle categorie di norme e omologazioni di cui alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Di conseguenza è necessario ***fornire la possibilità di fare riferimento, nelle specifiche tecniche degli appalti pubblici, a norme*** nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di reagire alla rapida evoluzione nel settore di tali tecnologie, di agevolare la fornitura di servizi transfrontalieri e di promuovere la concorrenza, l'interoperabilità e l'innovazione.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Talune ***norme*** nel settore delle tecnologie dell'informazione e della

energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali e la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi sottolineano che le specifiche tecniche degli appalti pubblici devono essere elaborate facendo riferimento a norme nazionali che attuano norme europee, omologazioni tecniche europee, specifiche tecniche comuni, norme internazionali, altri sistemi di riferimento tecnici istituiti dagli organismi europei di normalizzazione oppure, se non esistono, a norme nazionali, omologazioni tecniche nazionali o specifiche tecniche nazionali relative alla progettazione, al calcolo e all'esecuzione delle opere nonché all'uso dei prodotti, o equivalenti. Nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione spesso le norme sono elaborate da altre organizzazioni di elaborazione delle norme e non rientrano in nessuna delle categorie di norme e omologazioni di cui alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Di conseguenza è necessario ***prevedere che i bandi di gara degli appalti pubblici possano fare riferimento a talune*** specifiche tecniche nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di reagire alla rapida evoluzione nel settore di tali tecnologie, di agevolare la fornitura di servizi transfrontalieri e di promuovere la concorrenza, l'interoperabilità e l'innovazione.

Emendamento

(20) Talune ***specifiche tecniche*** nel settore delle tecnologie dell'informazione e della

comunicazione non sono elaborate secondo i criteri stabiliti dall'allegato 3 dell'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi. Per tali motivi il presente regolamento deve stabilire una procedura di selezione delle **norme** nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione da utilizzare negli appalti pubblici, effettuando un'ampia consultazione di una vasta gamma di parti in causa, compresi gli organismi europei di normalizzazione, le imprese e le autorità pubbliche. Il presente regolamento deve inoltre stabilire prescrizioni sotto forma di un elenco di caratteristiche relative a dette **norme** e ai loro relativi processi di normalizzazione. Tali caratteristiche devono garantire che gli obiettivi di interesse pubblico e le esigenze della società siano rispettati e devono essere basate sui criteri elaborati dall'Organizzazione mondiale del commercio per le organizzazioni internazionali di normalizzazione.

comunicazione non sono elaborate secondo i criteri stabiliti dall'allegato 3 dell'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi. Per tali motivi il presente regolamento deve stabilire una procedura di selezione delle **specifiche tecniche** nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione da utilizzare negli appalti pubblici, effettuando un'ampia consultazione di una vasta gamma di parti in causa, compresi gli organismi europei di normalizzazione, le imprese e le autorità pubbliche. Il presente regolamento deve inoltre stabilire prescrizioni sotto forma di un elenco di caratteristiche relative a dette **specifiche tecniche** e ai loro relativi processi di normalizzazione. Tali caratteristiche devono garantire che gli obiettivi di interesse pubblico e le esigenze della società siano rispettati e devono essere basate sui criteri elaborati dall'Organizzazione mondiale del commercio per le organizzazioni internazionali di normalizzazione.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Le **norme** selezionate nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione potrebbero contribuire all'attuazione della decisione n. 922/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA) che istituisce, per il periodo 2010-2015, un programma sulle soluzioni di interoperabilità per le amministrazioni pubbliche europee e le istituzioni e gli organi dell'Unione e che fornisce soluzioni comuni e condivise per agevolare

Emendamento

(22) Le **specifiche tecniche** selezionate nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione potrebbero contribuire all'attuazione della decisione n. 922/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA) che istituisce, per il periodo 2010-2015, un programma sulle soluzioni di interoperabilità per le amministrazioni pubbliche europee e le istituzioni e gli organi dell'Unione e che fornisce soluzioni comuni e condivise per agevolare

l'interoperabilità.

l'interoperabilità.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 1 – lettera e

Testo della Commissione

(e) "norma TIC": una norma nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

Emendamento

soppresso

Emendamento 11

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ogni organismo di normalizzazione europeo e nazionale risponde **tempestivamente** ad eventuali osservazioni ricevute da altri organismi di normalizzazione europei e nazionali e dalla Commissione in merito ai progetti e ne tiene debitamente conto.

Emendamento

2. Ogni organismo di normalizzazione europeo e nazionale risponde **entro un mese** ad eventuali osservazioni ricevute da altri organismi di normalizzazione europei e nazionali e dalla Commissione in merito ai progetti e ne tiene debitamente conto.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

(a) pubblicare i progetti di norme in modo che le parti stabilite negli altri Stati membri abbiano la possibilità di presentare osservazioni;

Emendamento

(a) pubblicare **tempestivamente** i progetti di norme in modo che le parti stabilite negli altri Stati membri abbiano la possibilità di presentare osservazioni;

Emendamento 13

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

PE478.355v02-00

10/19

AD\889597IT.doc

Testo della Commissione

1. Gli organismi di normalizzazione europei **garantiscono** un'adeguata rappresentazione delle piccole e medie imprese (PMI), delle organizzazioni ambientaliste e dei consumatori e delle componenti interessate della società, in particolare attraverso le organizzazioni di cui all'allegato III, a livello di elaborazione delle politiche e almeno nelle fasi seguenti dell'elaborazione di norme europee o di prodotti della normalizzazione europea:

Emendamento

1. Gli organismi di normalizzazione europei **promuovono** un'adeguata rappresentazione delle piccole e medie imprese (PMI), delle organizzazioni ambientaliste, dei consumatori, **dei lavoratori** e delle componenti interessate della società, in particolare attraverso le organizzazioni di cui all'allegato III, a livello di elaborazione delle politiche e almeno nelle fasi seguenti dell'elaborazione di norme europee o di prodotti della normalizzazione europea:

Emendamento 14

**Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Gli organismi europei di normalizzazione **garantiscono** un'adeguata rappresentazione, a livello tecnico, di imprese, centri di ricerca e università e di altri soggetti giuridici nell'ambito delle attività di normalizzazione riguardanti un settore emergente con implicazioni significative a livello strategico e per l'innovazione tecnica, qualora i soggetti giuridici in questione abbiano partecipato a progetti connessi a tale settore e finanziati dall'Unione nell'ambito di un programma quadro pluriennale per attività nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico.

Emendamento

2. Gli organismi europei di normalizzazione **promuovono** un'adeguata rappresentazione, a livello tecnico, di imprese, centri di ricerca e università e di altri soggetti giuridici nell'ambito delle attività di normalizzazione riguardanti un settore emergente con implicazioni significative a livello strategico e per l'innovazione tecnica, qualora i soggetti giuridici in questione abbiano partecipato a progetti connessi a tale settore e finanziati dall'Unione nell'ambito di un programma quadro pluriennale per attività nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico.

Emendamento 15

**Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5 bis

Modelli di migliori pratiche

Gli organismi europei di normalizzazione sostengono, promuovono e diffondono i modelli delle migliori pratiche di partecipazione dei diversi rappresentanti delle componenti interessate presso gli organismi nazionali di normalizzazione.

Emendamento 16

**Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Il programma di lavoro annuale sulla normalizzazione europea precisa i responsabili delle iniziative finalizzate allo sviluppo di una cooperazione internazionale volta a iscrivere l'attività europea di normalizzazione in un contesto internazionale, a sostegno della legislazione e delle politiche dell'Unione.

Emendamento 17

**Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Il programma di lavoro annuale sulla normalizzazione europea di cui al paragrafo 1 illustra le modalità di inquadramento dell'attività di normalizzazione nell'ambito della strategia Europa 2020 e di mantenimento della coerenza tra le due attività.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater. Il programma di lavoro annuale sulla normalizzazione europea di cui al paragrafo 1 è trasmesso per parere al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione può chiedere ad uno o più organismi di normalizzazione europei di elaborare un progetto di norma europea o di prodotto della normalizzazione europea entro una determinata scadenza. La richiesta deve provenire dal mercato, tenere conto dell'interesse pubblico ed essere fondata sul consenso.

1. La Commissione può chiedere ad uno o più organismi di normalizzazione europei di elaborare un progetto di norma europea o di prodotto della normalizzazione europea entro una determinata scadenza, ***ambiziosa e corredata da chiari elenchi delle esigenze, degli obiettivi intermedi e degli aiuti pubblici.*** La richiesta deve provenire dal mercato, tenere conto dell'interesse pubblico ed essere fondata sul consenso.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

Entro ***tre*** mesi dall'accettazione della richiesta di cui al paragrafo 2, la Commissione informa l'organismo di normalizzazione europeo pertinente in merito alla concessione di una sovvenzione per l'elaborazione del progetto di norma europea o di prodotto della

Entro ***due*** mesi dall'accettazione della richiesta di cui al paragrafo 2, la Commissione informa l'organismo di normalizzazione europeo pertinente in merito alla concessione di una sovvenzione per l'elaborazione del progetto di norma europea o di prodotto della

normalizzazione europea.

normalizzazione europea.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Capitolo IV – titolo

Testo della Commissione

Norme nel settore delle TIC

Emendamento

Specifiche tecniche nel settore delle TIC

Emendamento 22

Proposta di regolamento Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione

Riconoscimento di specifiche tecniche nel settore delle TIC

Emendamento

Utilizzo di specifiche tecniche nel settore delle TIC

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 9

Testo della Commissione

La Commissione può riconoscere le specifiche tecniche che non sono norme nazionali, europee o internazionali, ma che rispettano le prescrizioni di cui all'allegato II, ***come norme TIC***, in seguito ad una proposta di un'autorità pubblica di cui alla direttiva 2004/18/CE o su propria iniziativa.

Emendamento

La Commissione, ***previa consultazione della piattaforma multilaterale europea sulla normalizzazione delle TIC***, può riconoscere le specifiche tecniche ***nel settore delle TIC*** che non sono norme nazionali, europee o internazionali, ma che rispettano le prescrizioni di cui all'allegato II, in seguito ad una proposta di un'autorità pubblica di cui alla direttiva 2004/18/CE o su propria iniziativa ***ai fini dell'aggiudicazione di appalti pubblici o dell'attuazione di politiche dell'Unione.***

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 10

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10

soppresso

Impiego delle norme TIC negli appalti pubblici
Le norme TIC di cui all'articolo 9 costituiscono specifiche tecniche comuni a norma delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE nonché del regolamento (CE) n. 2342/2002.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e) traduzione, se richiesta, di norme europee o prodotti della normalizzazione europea impiegati a sostegno delle politiche e della legislazione dell'Unione, verso lingue ufficiali dell'Unione diverse dalle lingue di lavoro degli organismi di normalizzazione europei oppure, ***in casi debitamente giustificati***, verso lingue diverse dalle lingue ufficiali dell'Unione,

(e) traduzione, se richiesta, di norme europee o prodotti della normalizzazione europea impiegati a sostegno delle politiche e della legislazione dell'Unione, verso lingue ufficiali dell'Unione diverse dalle lingue di lavoro degli organismi di normalizzazione europei oppure verso lingue diverse dalle lingue ufficiali dell'Unione, ***allorché ciò consenta di promuovere le norme europee nei paesi terzi***;

(Occorre rettificare la numerazione errata della versione francese della proposta della Commissione).

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione stabilisce le modalità di finanziamento di cui ai paragrafi 1 e 2

3. La Commissione stabilisce le modalità di finanziamento di cui ai paragrafi 1 e 2

nonché gli importi e, se del caso, le percentuali massime di finanziamento per tipo di attività.

nonché gli importi e, se del caso, le percentuali massime di finanziamento per tipo di attività. ***La Commissione assicura che il finanziamento da parte dell'Unione europea sia solo di natura complementare e sia subordinato a criteri specifici, affinché il finanziamento della normalizzazione europea rimanga prevalentemente responsabilità del settore privato.***

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 16 – lettera b

Testo della Commissione

(b) adeguare i criteri per il riconoscimento delle norme nel settore delle TIC agli sviluppi tecnici;

Emendamento

(b) adeguare i criteri per il riconoscimento delle norme nel settore delle TIC agli sviluppi tecnici ***senza tuttavia creare o sopprimere criteri;***

(Occorre rettificare la numerazione errata della versione francese della proposta della Commissione).

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 16 – lettera c

Testo della Commissione

(c) adeguare i criteri per le organizzazioni che rappresentano le PMI e le componenti interessate della società di cui all'allegato III ad ulteriori sviluppi relativi alla loro natura di organizzazioni senza scopo di lucro e alla loro rappresentatività.

Emendamento

(c) adeguare i criteri per le organizzazioni che rappresentano le PMI e le componenti interessate della società di cui all'allegato III ad ulteriori sviluppi relativi alla loro natura di organizzazioni senza scopo di lucro e alla loro rappresentatività ***senza tuttavia creare o sopprimere criteri o organizzazioni.***

(Occorre rettificare la numerazione errata della versione francese della proposta della Commissione).

Emendamento 29

Proposta di regolamento Allegato II – punto 2 – introduzione

Testo della Commissione

2. Le specifiche tecniche sono state elaborate da un'organizzazione senza scopo di lucro e si tratta di una società del settore, un'associazione industriale o commerciale o qualsiasi altra associazione che, nel suo ambito di specializzazione, elabora **norme** nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che non è un organismo di normalizzazione europeo, nazionale o internazionale, attraverso processi che soddisfano i criteri seguenti:

Emendamento

2. Le specifiche tecniche sono state elaborate da un'organizzazione senza scopo di lucro e si tratta di una società del settore, un'associazione industriale o commerciale o qualsiasi altra associazione che, nel suo ambito di specializzazione, elabora **specifiche tecniche** nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che non è un organismo di normalizzazione europeo, nazionale o internazionale, attraverso processi che soddisfano i criteri seguenti:

Emendamento 30

Proposta di regolamento Allegato II – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione

le specifiche tecniche sono state elaborate sulla base di un processo decisionale aperto, accessibile a **tutti gli operatori interessati** sul mercato o sui mercati sui quali ha effetto la **norma**.

Emendamento

le specifiche tecniche sono state elaborate sulla base di un processo decisionale aperto, accessibile a **tutte le parti interessate** sul mercato o sui mercati sui quali ha effetto la **specifica tecnica**.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Allegato II – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione

il processo di **normalizzazione** è stato collaborativo e basato sul consenso e non ha favorito nessuna particolare parte in causa. Per consenso si intende un accordo

Emendamento

il processo di **elaborazione delle specifiche tecniche** è stato collaborativo e basato sul consenso e non ha favorito nessuna particolare parte in causa. Per consenso si

generale, caratterizzato dall'assenza di un'opposizione forte su questioni sostanziali da parte di una componente importante degli interessi in questione e da un processo che prevede di tenere conto dei pareri di tutti gli interessati e di riconciliare eventuali argomentazioni contrastanti. Il consenso non implica l'unanimità;

intende un accordo generale, caratterizzato dall'assenza di un'opposizione forte su questioni sostanziali da parte di una componente importante degli interessi in questione e da un processo che prevede di tenere conto dei pareri di tutti gli interessati e di riconciliare eventuali argomentazioni contrastanti. Il consenso non implica l'unanimità;

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Allegato 2 – paragrafo 3 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(f bis) coerenza:

(i) le specifiche tecniche non devono essere in contraddizione con le norme nazionali, europee e internazionali esistenti o in corso di elaborazione, né esserne un duplicato.

(ii) la presente disposizione deve rispettare il principio della neutralità tecnologica e non essere applicata in modo anticompetitivo.

PROCEDURA

| | | |
|--|--|------------|
| Titolo | Normalizzazione europea | |
| Riferimenti | COM(2011)0315 – C7-0150/2011 – 2011/0150(COD) | |
| Commissione competente per il merito Annuncio in Aula | IMCO 23.6.2011 | |
| Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula | INTA 23.6.2011 | |
| Esame in commissione | 23.11.2011 | 20.12.2011 |
| Approvazione | 26.1.2012 | |
| Esito della votazione finale | +: 21 -: 6 0: 0 | |
| Membri titolari presenti al momento della votazione finale | William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, María Auxiliadora Correa Zamora, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Keith Taylor, Jan Zahradil, Paweł Zalewski | |
| Supplenti presenti al momento della votazione finale | Amelia Andersdotter, José Bové, George Sabin Cutaş, Mário David, Syed Kamall, Silvana Koch-Mehrin, Inese Vaidere, Pablo Zalba Bidegain | |
| Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale | Véronique De Keyser, Jutta Haug, Pier Antonio Panzeri, Traian Ungureanu | |